

Prova della cessione INTRA verso la modernizzazione

Le Entrate con una risposta a interpello anticipano la riforma delle prove applicabile dal 1° gennaio 2020

/ Emanuele GRECO

La risposta a interpello n. [100](#) dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata ieri, conferma l'indirizzo interpretativo tale per cui la prova della cessione intracomunitaria, anche in **assenza di CMR controfirmato**, può essere fornita:

- da un insieme di documenti dai quali siano individuabili i soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario) e tutti i dati utili a definire l'operazione;
- dalla conservazione delle fatture, della documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle cessioni in esame, nonché dalla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e dagli elenchi [INTRASTAT](#).

Si rammenta che la prova del trasporto all'estero dei beni costituenti oggetto di una cessione intracomunitaria rappresenta uno dei presupposti essenziali affinché detta cessione possa fruire del regime di **non imponibilità IVA** ex [art. 41](#) comma 1 del DL 331/93.

Tuttavia, non esistono previsioni normative in merito ai documenti che il cedente deve conservare ed eventualmente esibire in caso di controllo per provare l'avvenuto trasferimento dei beni in un altro Stato Ue.

Per questo motivo, le indicazioni fornite dalla prassi rivestono particolare interesse, sebbene – come nel caso della risposta n. 100/2019 – il loro contenuto debba intendersi riferito esclusivamente alla **specificata richiesta** formulata.

L'Agenzia delle Entrate rende noto che sono ancora attuali le prescrizioni, in materia di prova delle cessioni intracomunitarie, rinvenibili nelle risoluzioni n. [345](#) del 28 novembre 2007 e n. [477](#) del 15 dicembre 2008.

In tale contesto, già si era affermato che il fornitore, per provare la cessione, deve conservare un corpus documentale costituito da: fattura di vendita, modello INTRA relativo alle cessioni, documenti relativi al trasporto, rimessa bancaria relativa al pagamento della merce.

Con riferimento alla prova del trasporto, in assenza del CMR, è ammesso **"qualsiasi altro documento** idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro".

Non è del tutto allineata la giurisprudenza interna, la

quale, anche di recente (Cass. 19 aprile 2018 n. [9717](#)), non ha ritenuto ammissibile la documentazione di "origine privata", come le fatture emesse o la documentazione bancaria attestante il relativo pagamento, riconoscendo rilevanza esclusivamente a documenti quali:

- il CMR, contenente i dati della spedizione e le firme dei soggetti coinvolti nell'operazione (cedente, vettore e cessionario);

- i contratti commerciali tra le parti.

La risposta n. 100/2019 dell'Agenzia delle Entrate, pur confermando il proprio precedente orientamento (inclusa la risoluzione n. [19/2013](#)), non può non menzionare il Regolamento Ue n. 1912 del 4 dicembre 2018.

Tale Regolamento, seppure applicabile **dal 1° gennaio 2020**, introduce una **presunzione di cessione** laddove il venditore sia in possesso di due elementi non contraddittori di prova della spedizione o del trasporto, tra cui:

- il documento di trasporto o la lettera CMR firmata;
- la polizza di carico;
- la fattura relativa al trasporto aereo;
- la fattura emessa dallo spedizioniere;
- la polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Possibile valenza interpretativa attuale del nuovo Regolamento Ue

Degno di nota è il fatto che la risposta n. 100 dell'Agenzia delle Entrate consideri il proprio indirizzo interpretativo come "conforme a quanto previsto dal recente Regolamento di Esecuzione del 4 dicembre 2018, n. [2018/1912/UE](#)". In questo modo, l'Agenzia implicitamente riconosce la **valenza interpretativa attuale** del Regolamento la cui data di prima applicazione, come detto, è il 1° gennaio 2020.